

CODICE ETICO

dell'Università degli Studi di Brescia

(emanato con Decreto Rettorale n. 94 del 10 febbraio 2020)

Preambolo

1. L'Università degli Studi di Brescia (d'ora innanzi Università) consapevole della fondamentale funzione sociale e formativa svolta dalle istituzioni universitarie, riflette i valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie e informa ad essi il suo operato al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai principi e ai valori fondamentali custoditi nella Costituzione italiana, nella Carta di Nizza e nelle altre Dichiarazioni dei diritti fondamentali della persona, sottoscritte dall'Italia.

2. L'Università richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici e agli studenti, nonché ad ogni altro membro dell'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri, e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie, fra i quali: (a) dignità umana; (b) rifiuto di ogni discriminazione ingiusta e valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali; (c) rispetto della libertà e dei diritti fondamentali; (d) avanzamento dell'uguaglianza; (e) responsabilità e riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità; (f) onestà, integrità e professionalità; (g) incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche; (h) equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.

3. L'Università si riconosce, in particolar modo, nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà d'insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), sia come principi fondanti dell'istituzione universitaria, sia come strumenti orientati al perseguimento dell'uguaglianza sostanziale di cui al comma secondo dell'art. 3 della Costituzione.

4. I valori riconosciuti nel presente Preambolo determinano standard di condotta applicabili:
(a) nella composizione e interpretazione di questioni etiche disciplinate nelle Parti II e III del presente codice;
(b) nella composizione e interpretazione di altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita universitarie.

5. Il presente codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Parte II

Regole di condotta

Art. 1

Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1. Tutti i membri dell'Università hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione, e a

non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.

2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

5. L'Università rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a comprometterne la salute, professionalità, esistenza o dignità.

6. L'Università rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.

7. È compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 2

Abusi sessuali

1. L'Università non tollera abusi di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

2. L'abuso sessuale è definito come richiesta di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

3. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso sessuale.

Art. 3

Libertà accademica

1. L'Università si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi come necessario presupposto allo studio, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.

2. Nell'esercizio della libertà accademica i membri dell'Università devono tenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.
3. I membri dell'Università devono inoltre tenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 4

Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

1. L'Università, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera. Pertanto i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.
2. L'istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche attraverso il paradigma dell'accesso aperto via internet, in coerenza con quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica.

Art. 5

Interdisciplinarietà della ricerca e libero accesso alle biblioteche

1. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della ricerca e la contaminazione tra le diverse branche del sapere scientifico, docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti possono accedere, liberamente e senza restrizioni, a ciascuna delle biblioteche universitarie.
2. Presso le biblioteche, i soggetti indicati al primo comma hanno diritto alla consultazione di ciascuno dei materiali ivi custoditi, nel rispetto delle regole stabilite per il corretto utilizzo dei testi e delle riviste e per la loro conservazione.
3. Al fine di tutelare e favorire il libero accesso ai materiali presenti nelle biblioteche, intesi come patrimonio collettivo della comunità universitaria, ogni biblioteca adotta sanzioni adeguate in caso di violazione delle regole relative all'utilizzo dei materiali e, in particolare, al prestito esterno.

Art. 6

Plagio

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia plagio.
2. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

- (a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- (b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- (c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 7

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o Università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare:
 - (a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - (b) l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - (c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - (d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - (e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
3. Il membro dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 8

Nepotismo e favoritismo

1. L'Università deplora fermamente ogni forma di nepotismo e favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la corretta valorizzazione del merito, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo o un collaboratore ed esperto linguistico, direttamente o indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, ecc.) e l'ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Art. 9

Abuso della propria posizione

1. A nessun membro dell'Università è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica ovvero dal ricoprire uffici o incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali od al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono.
2. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente Codice etico.
3. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

Art. 10

Doni e benefici

1. Tutti i membri dell'Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici anche simbolici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Art. 11

Uso del nome dell'Università

1. Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell'Università è consentito di:
 - (a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;
 - (b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - (c) esprimere punti di vista strettamente personali in nome dell'Università.

Art. 12

Uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
2. A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli riassunti nel Preambolo al presente Codice.

Art. 13

Rispetto della riservatezza

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a

- (a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- (b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- (c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art. 14

Motivazione delle decisioni

1. I membri dell'Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell'Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Parte III

Disposizioni attuative

Art. 15

Osservanza e violazione del codice etico

1. In conformità a quanto disposto nel Preambolo e nelle Regole di condotta, è altresì dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici, degli studenti e di ogni altro membro dell'Ateneo:

- (a) prendere visione del presente codice;
- (b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
- (c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.

2. Ferma restando la responsabilità civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice costituisce illecito disciplinare e implica l'applicazione delle relative sanzioni nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 16

Divulgazione e attuazione del codice etico

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine. L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.